

8.2.4.3.9. 4.4.1 Elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Sottomisura: 4.4 -sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi che comprendono l'introduzione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree quali siepi, filari e fasce boscate, di aree umide e di altri elementi atti a favorire la conservazione della biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la realizzazione e il ripristino di elementi naturaliformi che in passato caratterizzavano con maggiore frequenza l'agroecosistema.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 4C e 5E attraverso:

- l'incremento di elementi naturaliformi atti ad accrescere gradualmente la biodiversità vegetale e animale e le qualità paesaggistiche dell'agroecosistema (focus area 4A);
- la riduzione dell'inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante l'introduzione fra gli appezzamenti coltivati di formazioni arbustive e/o arboree non sottoposte a trattamenti chimici, anche sotto forma di fasce tampone ai margini dei campi, e di aree umide anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali (focus area 4B);

- la copertura vegetale assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (focus area 4C);
- il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, a seguito dell'introduzione di elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (focus area 5E).

Inoltre, nel perseguire tali obiettivi l'operazione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso l'attuazione di interventi collettivi e l'allestimento di strutture atte a favorire un accesso al pubblico compatibile con la tutela dell'ambiente.

Gli interventi in questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B).

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di dispositivi artificiali volti a creare un habitat favorevole alla fauna selvatica;
- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a ripristinare agroecosistemi complessi che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

L'operazione sostiene la realizzazione dei seguenti elementi:

- a) formazioni arbustive e/o arboree;
- b) aree umide;
- c) strutture per la fauna selvatica;
- d) strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.

Per ciascuno di tali elementi di seguito vengono indicati gli interventi ammissibili al sostegno e i relativi vincoli di manutenzione.

a) Formazioni arbustive e/o arboree.

E' ammissibile al sostegno la realizzazione su terreni agricoli di siepi campestri arbustive o arbustive/alberate, filari (anche affiancati), alberi in gruppo o isolati, fasce boscate, piccole formazioni boschive. Tali elementi possono svolgere funzione di zone rifugio inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, ecc., di miglioramento paesaggistico anche mediante la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale. Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti. Le formazioni vegetali devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.

Le formazioni vegetali e le fasce di rispetto inerbite devono essere mantenute per i dieci anni successivi a quello in cui l'intervento è stato completato, nel rispetto dei seguenti impegni: non trattare con prodotti fitoiatrici le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere; controllare le infestanti intorno alle piante oggetto del sostegno senza ricorrere al diserbo chimico; rimpiazzare le piante morte oggetto del sostegno entro la primavera successiva.

b) Aree umide.

L'intervento è finalizzato alla creazione di habitat favorevoli alla conservazione e all'incremento della diversità biologica che si esprime negli ambienti umidi. Le tipologie di investimento previste sono:

- creazione di aree umide, attraverso la realizzazione di invasi opportunamente sagomati;
- ripristino, ampliamento, miglioramento ambientale (es. risagomatura) di aree umide preesistenti;
- creazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.) e opere atte ad assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- messa a dimora di essenze vegetali acquatiche e di piante arbustive e arboree tipiche di aree umide.

Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.

La destinazione d'uso degli investimenti realizzati deve essere mantenuta per i dieci anni successivi a quello in cui l'intervento è stato completato.

c) Strutture per la fauna selvatica.

L'intervento sostiene l'installazione, nelle vicinanze delle coltivazioni o al loro interno, di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chiroterri e di altre strutture atte a favorire specie di interesse naturalistico.

La manutenzione delle strutture oggetto di sostegno è richiesta per i cinque anni successivi a quello in cui sono state realizzate.

d) Strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.

In correlazione con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti, finanziati dalla presente operazione e/o da analoghi interventi di precedenti Programmi di sviluppo rurale, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture per una fruizione compatibile con la tutela dell'ambiente in zone "Natura 2000", in aree protette ai sensi della legge regionale n.19/2009 o in altre aree di interesse ambientale e/o paesaggistico. Possono essere finanziati elementi quali:

-capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna,

-allestimenti per zone di sosta, segnaletica, pannelli informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo;

La manutenzione di tali strutture è richiesta per i dieci anni successivi a quello in cui sono stati completati.

Per tutti i tipi di investimento, tranne che in caso di semplice integrazione o prolungamento di filari preesistenti, è richiesta la progettazione di un professionista con competenze adeguate agli interventi previsti. Ove necessario, il professionista può avvalersi della consulenza di esperti in materie specifiche. La competenza in campo agricolo-forestale e biologico si assume come posseduta in caso di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici o in caso di laurea in discipline biologiche. In assenza di tali elementi viene preso in considerazione il curriculum relativo agli studi compiuti e alle attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche).

E' vietato eliminare le formazioni arbustive e arboree e le aree umide presenti in azienda, anche se non oggetto di sostegno, fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza o fitosanitari comunicati all'Ente istruttore con adeguato preavviso.

Le formazioni arbustive e arboree, le aree umide e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere opportunamente accostate nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di

investimento europei (fondi SIE).

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;

- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

In riferimento alle lettere a), b), c), d) del paragrafo “Descrizione del tipo di operazione”, i costi ammissibili riguardano in particolare:

a) per le formazioni arbustive e/o arboree: la preparazione del terreno, la fornitura e la posa a dimora delle piante, l'acquisto e la collocazione di elementi accessori (es. pali tutori, protezioni individuali delle piante, picchetti di segnalazione, materiali pacciamanti).

Non sono ammissibili a finanziamento:

-gli investimenti nel settore forestale, di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

-gli impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza o di identità clonale, ove richiesto dalle norme vigenti;

-l'espianto di precedenti colture arboree o arbustive, di vigneti o impianti di arboricoltura da legno;

-siepi e filari di recinzione di abitazioni;

b) per le aree umide: la preparazione e ripulitura del sito, lo scavo, il compattamento e la sagomatura dell'invaso, le opere per l'afflusso e il deflusso dell'acqua, la realizzazione di canali e argini perimetrali, la collocazione di talee e di vegetazione erbacea, le infrastrutture leggere di servizio. Nel caso dei fontanili sono ammissibili anche i costi per la ricerca delle polle, a condizione che siano seguiti da lavori di recupero finanziati dall'operazione;

c) per le strutture a beneficio della fauna selvatica: la fornitura e la collocazione di nidi e posatoi per uccelli, di nidi per chiroterri o di altre strutture aventi la stessa finalità;

d) per le strutture finalizzate alla fruizione pubblica: la fornitura del materiale e la realizzazione delle strutture per l'osservazione della fauna, degli allestimenti per zone di sosta, della segnaletica e dei pannelli informativi.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento le spese generali che possono comprendere in particolare la progettazione, le consulenze specialistiche, la direzione dei lavori, gli eventuali oneri per la sicurezza del cantiere. Le spese generali devono essere attestate da fattura e possono rappresentare al massimo il 15%

dei costi complessivi ammissibili della domanda; percentuali superiori sono ammissibili soltanto in casi debitamente motivati.

I costi ammissibili possono comprendere la remunerazione di attività svolte dal richiedente (es. fertilizzazione di fondo, preparazione del terreno, tracciamento dei filari e scavo delle buche, posa a dimora delle piante), nel rispetto dell'art. 69.1 del reg.(UE) 1303/2013.

Per tutti i tipi di investimento non sono ammissibili:

- l'IVA , per i beneficiari operanti in regimi che ne permettono il recupero;
- la manutenzione degli investimenti realizzati, che può beneficiare del sostegno dell'operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema).

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono soddisfare le seguenti requisiti:

- non essere iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di aiuto;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;
- non essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- essere stati realizzati in base a un'adeguata progettazione;
- nelle zone "Natura 2000" e nelle altre aree ad alto valore naturale protette ai sensi della l.r. 19/2009, essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le seguenti tipologie di zone:

- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;
- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;

- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le tipologie areali A e B;
- nel caso delle aree umide, le Province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli.

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Per ciascuna domanda è ammissibile a finanziamento un importo compreso fra 500 euro e 150.000 euro.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rilevano i seguenti rischi inerenti la sottomisura, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 4 dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors -Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD).

R1 -Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori per l'acquisto dei beni materiali vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 -Ragionevolezza dei costi

La valutazione di congruità potrebbe risultare difficoltosa per tipologie di spesa non confrontabili con prezzi di riferimento.

R3 -Sistemi di controllo e adeguati controlli

Il rischio in questione che potrebbe insorgere in fase avanzata del procedimento (prima del pagamento) è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura/compilazione delle domanda, alla modalità di rendicontazione, alla difficoltà nel controllo della potenziale duplicazione del sostegno.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: alcuni parametri di dettaglio dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative e potranno richiedere

adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013.

R4 -Appalti pubblici

Potrebbe insorgere il rischio di non conformità alle norme degli appalti pubblici, ove necessari, nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori.

R7 -Procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari potrebbe risultare complesso, se non basato su regole oggettive da fissare nelle disposizioni attuative.

R8 -Adeguatezza sistemi informatici

Potrebbero insorgere, ad esempio, rischi di incompletezza o mancato aggiornamento dei parametri necessari alla localizzazione delle superfici su cui verranno realizzati gli investimenti programmati.

R9 -Corretta gestione domande di pagamento

Vengono ipotizzati rischi:

- nel rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto (ove previsto) e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento;
- nel realizzare l'investimento in modo conforme con l'operazione approvata a causa delle variazioni di mercato o alle reali condizioni operative che potrebbero verificarsi nel frattempo.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

R1 -Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati:

Fornire documenti di orientamento a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2 -Ragionevolezza dei costi

La congruità delle spese rendicontate sarà valutata sulla base di prezzi per le voci ad essi riconducibili (es. fornitura delle piantine, lavori di preparazione del terreno e di impianto, scavi per la realizzazione di aree umide); negli altri casi si farà ricorso all'analisi dei prezzi o al confronto tra preventivi.

R3 -Sistemi di controllo e adeguati controlli

La predisposizione delle domande di aiuto/pagamento delle diverse misure è basata su un sistema informativo unico e avviene mediante percorsi guidati di compilazione che facilitano l'individuazione degli interventi ammissibili per ciascuna operazione e permettono collegamenti a banche dati per le verifiche incrociate sui requisiti di accesso e sugli elementi considerati dai criteri di selezione.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte, di concerto tra AdG e OPR, parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali.

R4 -Appalti pubblici

Nell'eventualità che venga utilizzata la modalità di affidare appalti pubblici, le procedure verranno svolte in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

R7 -Procedure di selezione dei beneficiari

Le graduatorie saranno generate dalla procedura informatica, sulla base di punteggi riferiti a elementi oggettivi sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR e riportati nei bandi; tali elementi sono presenti nel sistema informativo regionale o inseriti, ove necessario, in fase di compilazione delle domande.

R8 -Adeguatezza sistema informatici

Verrà realizzato l'aggiornamento dei dati riferiti alle superfici anche in concordanza con il SIGC.

R9 -Corretta gestione domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di procedure per la gestione delle eventuali varianti in corso d'opera e di modelli e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione trova corrispondenza nella misura 216 (Investimenti non produttivi) del PSR 2007-2013, la cui principale criticità è consistita nel ridimensionamento degli interventi previsti, verificatosi nella predisposizione dei progetti esecutivi, e in alcuni casi nella rinuncia a effettuarli, presumibilmente a causa

delle difficile congiuntura economica che non incoraggia le imprese a intraprendere investimenti non remunerativi.

I tipi di controllo previsti sono i seguenti:

1. controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande di aiuto e sul 100% delle domande di pagamento e sulla documentazione ad esse collegate per verificare l'accesso al sostegno, l'esecuzione degli investimenti e la verifica del rispetto degli impegni;
2. visita sul luogo: almeno 1 per ogni domanda, tranne per i casi previsti dal comma 5 dell'art. 48 del reg. (UE) n. 809/2014;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del reg. (UE) n.809/2014.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agroclimatico-ambientali.

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi connessi all'operazione.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati connessi all'operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e aree protette delimitate ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.6.2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.9.3.7. 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Sottomisura: 10.1 -pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di fasce inerbite ai margini delle coltivazioni.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 5E e 4C, come specificato in riferimento alle azioni in cui è articolata.

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali:

- innovazione, mediante la semina di consociazioni erbacee favorevoli alla fauna selvatica;
- ambiente e cambiamento climatico, attraverso il mantenimento di agroecosistemi complessi che esercitano

funzioni essenziali di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

Come specificato nella sezione "Informazioni specifiche della misura", gli impegni dell'operazione oltrepassano le regole di condizionalità e la normale pratica agricola e, pertanto, non prevedono il mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

L'operazione si articola nelle azioni:

1. gestione di formazioni vegetali e aree umide;
2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

AZIONE 1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi inoltre favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali. Il sostegno per la manutenzione degli investimenti non produttivi realizzati nel precedente periodo di programmazione è motivato dal fatto che la misura 216 è stata attivata nel 2012 e che, pertanto, le piante poste a dimore con il sostegno di tale misura sono di recente realizzazione e necessitano di cure particolari per potersi sviluppare in modo soddisfacente. D'altra parte, i pagamenti dell'azione agroambientale collegata (214.7/1) del PSR 2007-2013 sono risultati talvolta insufficienti a compensare anche soltanto il costo della domanda, considerata l'esiguità

delle superfici interessate dagli elementi lineari. Per la presente programmazione si propone pertanto di attribuire all'intervento, sulla base dei calcoli giustificativi, un livello di aiuto superiore al massimale regolamentare. L'azione tende a determinare, nel modo di seguito specificato, benefici ambientali connessi a diversi fabbisogni e focus area dello sviluppo rurale:

- * la salvaguardia della biodiversità vegetale e animale e del paesaggio, attraverso le cure atte a favorire l'attecchimento e lo sviluppo di impianti arbustivi e arborei e la manutenzione di aree umide (fabbisogno 11 e focus area 4A);
- * la riduzione dell'inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante il mantenimento fra gli appezzamenti coltivati di elementi naturaliformi non sottoposti a trattamenti chimici, anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali o di fasce tampone composte da formazioni arbustive e/o arboree e fasce inerbite (fabbisogno 12 e focus area 4B);
- * la copertura vegetale del suolo assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (fabbisogno 11 e focus area 4C);
- * il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, favorito dalla manutenzione degli elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (fabbisogno 14 e focus area 5E).

Inoltre, nel perseguire tali obiettivi, l'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un

approccio collettivo. Gli interventi in questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B). In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

-siepi (arbustive e/o alberate);

-filari (singoli e/o affiancati);

-macchie, piccole formazioni boschive;

-alberi isolati;

-zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc. Le formazioni arbustive e arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Le cure

per la manutenzione includono:

* l'irrigazione di soccorso (non compensata);

* il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;

* la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;

* la potatura di formazione e mantenimento.

Per la gestione delle aree umide, le attività di manutenzione includono:

* la sistemazione e pulizia degli argini;

* il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;

* il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca (impegno non compensato).

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita.

* La fascia di rispetto inerbita deve essere gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.

Le superfici interessate dall'azione non devono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere (impegno non compensato).

La durata dell'impegno è di 10 anni, con possibilità di proroga Azione 2 e Azione 3

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Per le formazioni arbustive e arboree si considerano i costi per il controllo delle infestanti, per la reintegrazione delle fallanze, per la potatura di formazione e mantenimento

Per le aree umide si considerano i costi per la sistemazione e pulizia degli argini, il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici.

In entrambi i casi si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del

seminativo.

Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Si considerano i costi per la lavorazione del terreno, la semina, la semente e la perdita di margine lordo dovuta al mancato raccolto.

Azione 3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi). Si considera il costo iniziale della semina delle specie erbacee (aratura, affinamento del terreno, semente, semina) e i costi annuali di tre sfalci nel corso della stagione. Inoltre si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le seguenti tipologie di zone:

-le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province;

-le aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");

-altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;

-le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;

-le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

-le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;

-le tipologie areali A e B;

-nel caso delle aree umide, le Province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamenti annuali previsti, in deroga al massimale previsto per le “altre utilizzazioni” dal regolamento UE n. 1305/2013:

Azione 1. gestione di di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (150 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA);

Azione 2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (250 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

Trattandosi di superfici che possono essere utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) ai fini del rispetto della pertinente pratica di “inverdimento”, è stato valutato il rischio di compensare due volte la mancata coltivazione di superfici oggetto di impegno. Scorporando la perdita del margine lordo per la mancata coltivazione dalle voci giustificative dell'aiuto, l'aiuto di 1.000 euro/ha rimane giustificato dai costi di manutenzione di formazioni vegetali e aree umide (azione 1). Risulta invece necessaria una riduzione di premio da 1.000 a 150 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1), da 1.000 a 250 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica (azione 2) o di strisce inerbite ai margini dei campi (azione 3).

Le fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), inoltre, possono essere soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (introduzione di fasce tampone) se situate entro 5 m da corsi d'acqua. Anche in questo caso è necessaria una riduzione di premio da 1.000 a 250 euro/ha.

In entrambi le situazioni, infatti (EFA e condizionalità) la giustificazione dell'aiuto non considera la perdita di reddito per la mancata coltivazione, in quanto essa viene assorbita nella baseline.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si considerano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and

controllability of measures: Assessment of risk of errors -Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)”.
R3-Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Le verifiche in campo possono risultare onerose dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.

R5-Rischio connesso alla complessità della verifica e al controllo degli impegni.

L'accertamento dell'estensione delle colture ammissibili presenta i rischi comuni ai pagamenti riferiti alla superficie.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Le difficoltà di rilevare le superfici (a volte ridotte) gestite con elementi naturaliformi può rappresentare un rischio, oltre alla verifica incrociata per l'azione 1 con altre misure del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-2020.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R3-Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.

Anche a seguito della riorganizzazione in atto negli Enti locali, dovranno continuare ad essere assicurate risorse umane adeguate alle esigenze istruttorie.

L'estensione delle colture ammissibili sarà determinata con le modalità previste a livello nazionale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

R5-Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Le modalità di misurazione saranno conformi alle procedure seguite nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Verrà gestita mediante il SIGC e con funzioni apposite per le verifiche incrociate con altre misure.

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento

I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche.

Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.

Dovrà essere esclusa la possibilità di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.7.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.9.4.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

8.2.9.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

8.2.9.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

8.2.9.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

8.2.9.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

8.2.9.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

8.2.9.3.7.9.4.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

8.2.9.3.7.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco mediante accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. In particolare verifica della registrazione impieghi su registri colturali, di magazzino.

Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo.

Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio di carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di riferimento applicabili sono individuati per singolo impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a

norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi sono individuati per singolo impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 1

-manutenzione di formazioni arbustive ed arboree, differente dalla semplice conservazione (non eliminazione) prevista dalla condizionalità. Compensato: costo del personale agricolo per controllo manuale o meccanico delle infestanti e potature. Tempo stimato a partire da giudizi di esperti. Per gli aderenti alla misura 4 (nuova costituzione di formazioni arbustive ed arboree): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo ed occupata dalle formazioni in oggetto.

-manutenzione di aree umide. Compensato: costo del personale agricolo per sistemazione e pulizia degli argini, sfalci e trinciature della fascia di rispetto intorno all'area. Per gli aderenti alla misura 4 (nuova costituzione di aree umide): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo.

FONTI: Giudizi di esperti (aziende pilota – Ipla: casi studio per il monitoraggio ambientale in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; coordinamento tecnico Settore Fitosanitario Regionale). Costi del personale agricolo da contratto nazionale (Confagricoltura Piemonte). Campione RICA e satellite per il Piemonte anni 2010-2013.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52):

nessuna.CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE:

nessuna.

Azione 2

-coltivare specie destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica.

Compensato: maggiori costi per operazioni colturali (discatura, semina, costo della semente; le altre operazioni colturali non sono compensate perchè fanno parte della preparazione della coltura successiva);

mancato reddito: margine lordo di un seminativo medio (campione RICA e satellite per il Piemonte 20102012);

-non effettuare, su tali coltivazioni a perdere, concimazioni con prodotti di sintesi o trattamenti con fitofarmaci; in caso di concimazioni organiche, rispettare le prescrizioni attuative della direttiva nitrati, non superare gli apporti previsti dalle norme tecniche di produzione integrata e registrare tempestivamente gli interventi effettuati. Non compensato.

Azione 3

-mantenimento di una copertura vegetale permanente ottenuta con la semina di opportuni miscugli di specie prative, con particolare riferimento alle leguminose. La composizione dei miscugli e le epoche di sfalcio devono rispettare le prescrizioni tecniche regionali. Le dimensioni delle fasce tampone inerbite devono essere adeguate. Compensato: maggiori costi per semina una tantum del tappeto erboso

permanente (costo di operazioni colturali e semente ripartito sui 5 anni di impegno); costi annuali per sfalci periodici nel corso dell'anno. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.

FONTI: listini prezzi delle operazioni agricole e delle sementi. Campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: nessuna.

8.2.9.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.10.1.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

8.2.9.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi

preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non comprende le cure volte ad assicurare l'attecchimento e lo sviluppo di piante arbustive o arboree ai margini dei campi

8.2.9.3.7.10.1.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

8.2.9.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

8.2.9.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

8.2.9.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le coltivazioni a perdere non costituiscono una pratica agricola ordinaria, normalmente gli agricoltori effettuano coltivazioni “produttive”.

8.2.9.3.7.10.1.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

8.2.9.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA1: richiede la costituzione/non eliminazione lungo i corsi d'acqua di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza.

BCAA 5: richiede che su terreni con evidenti fenomeni erosivi, in caso di elevata pendenza, siano

realizzate fasce inerbite per il contenimento dell'erosione come alternativa alla creazione di solchi acquai temporanei

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

8.2.9.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per le epoche di sfalcio

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.7.10.1.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

8.2.9.3.7.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per la gestione delle fasce

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

8.2.9.3.7.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.4.3.5. 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili

Sottomisura: 4.3 -Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi (sulla base della demarcazione con il PSR nazionale stabilita nell'Accordo di partenariato), compresi i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Gli invasi oggetto di intervento dovranno essere dotati di un misuratore dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così di calcolare i consumi idrici con le moderne tecnologie di monitoraggio.

L'operazione concorre principalmente al fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e secondariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 5A.

Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso la prevista installazione di misuratori dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così l'adozione delle moderne tecnologie di monitoraggio che consentono il calcolo del fabbisogno idrico dell'area sottesa al bacino;
- cambiamento climatico, aumentando la resilienza al cambiamento climatico che potrebbe portare all'innalzamento delle temperature e di conseguenza all'aumento dell'evapotraspirazione delle colture. La possibilità di invasare acqua nei periodi di maggiore disponibilità di risorsa permette di superare le ricorrenti criticità idriche che si riscontrano nei periodi estivi e di limitare i prelievi idrici da falda.
- ambiente, concorrendo -grazie a maggiori disponibilità irrigue -a garantire nel corpo idrico sotteso il deflusso minimo vitale.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale con modalità a bando.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo a fondo perduto destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- direttiva quadro sulle acque;
- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (bacino idrografico di riferimento per il Piemonte) e Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA);
- legge regionale n. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
- legge regionale n. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) e gli organismi gestori dei canali irrigui del demanio regionale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Costi per la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

La valutazione della ragionevolezza delle spese ammissibili sarà eseguita tramite l'uso del prezzario regionale (aggiornato annualmente), il confronto tra preventivi, l'analisi dei prezzi. L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante gare a evidenza pubblica secondo le norme regionali e nazionali vigenti. Non si utilizzeranno costi semplificati.

Tutte le opere oggetto di sostegno dovranno essere fatturate. I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di invasi con accumulo minimo pari a 50.000 metri cubi:

- invasi in alveo creati da sbarramenti o traverse permanenti anche meccanizzate;
- invasi fuori alveo.

Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole. In linea con l'Accordo di partenariato l'ammissibilità al sostegno è limitata agli invasi di dimensione inferiore a 250 000 metri cubi.

In conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la realizzazione delle opere deve essere preceduta da una valutazione/verifica dell'impatto ambientale qualora ricada negli interventi normati ai sensi della l.r. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di realizzazione di invasi con relativi impianti di distribuzione dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale almeno del 10%.

Ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, l'Accordo di partenariato prevede inoltre il recupero dei costi dei servizi idrici. A tale scopo sono in corso di definizione le linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico.

Successivamente al recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali, nel caso di fornitura dell'acqua, verrà prevista un'estensione dell'uso dei prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati da adattare alle condizioni specifiche del territorio regionale.

A riguardo del recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) è da evidenziare che i consorzi irrigui del Piemonte, di natura privata, ottemperano alle prescrizioni dell'Accordo di partenariato sopra riportate. Gli utenti dei consorzi irrigui piemontesi, infatti, partecipano alla copertura totale delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del consorzio, non usufruendo di alcun finanziamento pubblico.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno elaborati privilegiando:

- le aree regionali che evidenziano le maggiori criticità irrigue;
- gli interventi che garantiscono le maggiori performance di risparmio idrico.

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 95% della spesa ammessa sostenuta per gli investimenti. L'importo di

spesa massimo ammissibile per singolo beneficiario è pari a 800 mila euro. Rimangono a carico del beneficiario la parte di spesa non coperta da contributo pubblico, l'IVA, le spese generali e le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1 -procedure di gara per beneficiari privati

R3 -sistemi di verifica e controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R4 -appalti pubblici

R9 -domande di pagamento

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1 -procedure di gara per beneficiari privati. Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara.

R3 -Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 -Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara relative agli appalti pubblici.

R9 -Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia

complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.